

Civile Ord. Sez. L Num. 17422 Anno 2021

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: LEO GIUSEPPINA

Data pubblicazione: 17/06/2021

ORDINANZA

sul ricorso 18876-2016 proposto da:

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO,
23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
SIMONE PIETRO EMILIANI;

- ricorrente -

2020

contro

665

MONTESI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G MAZZINI, 123, presso lo studio
dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo rappresenta e
difende;

- controricorrente -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R.G.

proposto da:

VISELLI LAURA, VITALI CATIA, CONTI FRANCESCA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI,
123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO
SPINOSA, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti successivi -

contro

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO,
23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
SIMONE PIETRO EMILIANI;

- controricorrente al ricorso successivo -

avverso la sentenza n. 6636/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2016 r.g.n.
5651/2011.

R.G. n. 18876/2016


Adunanza camerale del 19 febbraio 2020

RILEVATO

che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12245/2009, depositata il 3.9.2009, accertata – su domanda di Massimiliano Montesi – la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera aveva dichiarato <<l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in essere>> tra il medesimo Montesi e la Sogei Società Generale d'Informatica S.p.A. (d'ora in avanti: Sogei S.p.A.), ed ordinato a quest'ultima il ripristino del rapporto di lavoro; per la qual cosa, il lavoratore, offerta invano la propria prestazione lavorativa, aveva chiesto al Tribunale della stessa sede, in via monitoria, il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sino al febbraio 2010; e, con decreto n. 2123 in data 25.3.2010, il Tribunale adito aveva ingiunto alla società datrice di versare al Montesi la somma di Euro 12.256,17, sulla base del VI livello del CCNL Metalmeccanici, pacificamente applicato al rapporto, oltre accessori, come per legge;

che il medesimo Tribunale, con la sentenza n. 20225, resa il 16.12.2010, accogliendo l'opposizione della Sogei S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato la domanda del Montesi, sul presupposto che, al di fuori di casi specifici, espressamente previsti dalla legge, <<il diritto al pagamento della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



retribuzione non sorge nell'ipotesi in cui, pur essendo formalmente in essere un rapporto di lavoro, sia carente la prestazione lavorativa, in conseguenza dell'insussistenza del sinallagma funzionale del contratto>> e che, dunque, per il periodo di cui si tratta, <<al ricorrente spettasse solo il risarcimento del danno e non la retribuzione>>;

che, con la medesima sentenza, il Tribunale, riuniti i ricorsi, aveva accolto, con la stessa motivazione, altresì l'opposizione proposta dalla Sogei S.p.A. al decreto ingiuntivo (fondato sulla sentenza n. 12241/2009 dello stesso Tribunale), emesso in favore di Laura Viselli, Catia Vitali e Francesca Conti, le quali si trovavano nella medesima situazione lavorativa del Montesi;

che il Montesi, la Viselli, la Vitali e la Conti hanno interposto appello avverso la predetta pronunzia;

che la Corte territoriale di Roma, con sentenza pubblicata il 27.1.2016 – respinto il gravame della Viselli, della Vitali e della Conti <<per la mancata conferma in appello del titolo (la sentenza n. 12241/2009) posto a fondamento del ricorso monitorio>> –, ha accolto il gravame interposto dal Montesi, poiché <<la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 24267/2012 aveva rigettato l'impugnazione avverso la sentenza n. 12245/2009, con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a far data dal 24.7.2000>> e, quindi, <<la conferma in appello del titolo posto a fondamento del ricorso monitorio consente di ritenere fondata la pretesa così come



vantata dal lavoratore anche per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado (agosto 2009-febbraio 2010)>>;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (notificato il 26.7.2016) la Sogei S.p.A., articolando due motivi, cui Massimiliano Montesi ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell'interesse di entrambe le parti;

che Laura Viselli, Catia Vitali e Francesca Conti, a loro volta, hanno proposto ricorso (notificato in data 27.7.2016), affidato ad un motivo contenente più censure, cui la Sogei S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell'interesse di tutte le parti;

che, data la priorità della notifica, il ricorso della Sogei S.p.A. va considerato ricorso principale e quello della Viselli, della Vitali e della Conti ricorso incidentale;

che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2094 e 2033 c.c., per avere la Corte di merito confermato il decreto ingiuntivo che ha ingiunto alla Sogei S.p.A. di versare al Montesi le retribuzioni relative ai mesi successivi alla pronuncia del Tribunale di Roma che, accertando una somministrazione irregolare di lavoro, ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad



essere riammesso in servizio dalla società, <<nonostante sia pacifico che quest'ultima non ha mai richiamato in servizio il Montesi, cosicché, nei mesi ai quali si riferisce il decreto ingiuntivo, egli non ha mai svolto in favore della Sogei alcuna prestazione lavorativa>>; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2909 c.c., perché la sentenza della Corte di merito con la quale era stata respinto il gravame della società avverso la pronuncia n. 12245/2009 - con cui era stata accertata dal Tribunale di Roma la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera ed altresì dichiarata <<l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in essere>> tra il Montesi e la Sogei S.p.A. e, per l'effetto, era stato ordinato a quest'ultima il ripristino del rapporto di lavoro - non avrebbe potuto costituire valido titolo per l'emissione del provvedimento monitorio, in quanto era stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione <<ed il relativo giudizio ancora pendente>>;

che, con il ricorso incidentale, si denuncia: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1453, 1456, 1460 c.c., nonché all'art. 1206 c.c., 2099 e 2103 c.c.>>, per non avere la Corte di merito pronunciato <<in ordine all'*an* (retribuzione), né in ordine al *quantum* (inquadramento contrattuale dei lavoratori), in violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al disposto degli artt. 1453, 1456, 1460, 1206, 2099 e 2103 c.c.>>;



che il primo motivo del ricorso principale non è fondato, in quanto, alla stregua del recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia – al quale questo Collegio, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo – (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 – relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore – ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di <<diritto vivente>> dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda dichiarato invalido), <<in caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, laddove il giudice ordini vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest’ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione>>. Tale interpretazione, <<che fa perno sull’esigenza di effettività della giurisdizione come valore costituzionalmente tutelato>> (cfr. Cass. n. 17786/2019, cit.), su cui la pronuncia delle SS.UU. n. 2990/2018 si fonda, ha trovato, come innanzi osservato, autorevole conferma da parte del Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019, nella quale si sottolinea: <<Secondo le Sezioni Unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela



esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il *vinculum iuris*, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione...>>; si comprende, pertanto, <<come la soluzione della questione devoluta sia l'inevitabile approdo di un percorso logico-giuridico di effettività del *dictum* giurisdizionale, nella sua soggezione esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.), che non ammette svuotamenti di tutela per la mancanza di ogni deterrente idoneo ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare ovvero affievolimenti della forza cogente della pronuncia giudiziale che risulterebbe in concreto priva di efficacia per il protrarsi dell'inosservanza senza reali conseguenze>> (v., ancora, Cass. n. 17786/2019, cit.);

che neppure il secondo motivo può essere accolto, poiché la sentenza n. 12247/2009, con la quale è stata accertata l'interposizione fittizia di manodopera ed è stato ordinato alla società di ripristinare il rapporto di lavoro, non è stata oggetto di impugnazione nei confronti del Montesi; inoltre, sia la sentenza n. 12247/2009, che quella n. 12245/2009, <<sono state ritenute dal Tribunale, per legge, provvisoriamente esecutive, comportando la condanna, in dipendenza dell'ordine di ripristino dell'effettività del rapporto, alla corresponsione di somme di denaro in favore dei lavoratori subordinati (art. 431 c.p.c.)>>; per la qual cosa,



correttamente i giudici di appello hanno reputato che le spese potessero costituire valido titolo per l'emissione del provvedimento monitorio;

che il ricorso incidentale non è fondato, essendo dirimente la considerazione svolta nella sentenza impugnata in ordine alla integrale riforma in appello (con la sentenza n. 5598/2013, resa il 5.6.2013) della sentenza del Tribunale di Roma n. 12241/2009, resa nei confronti delle attuali ricorrenti incidentali, con cui era stata accertata la sussistenza di una illecita interposizione di manodopera ed altresì dichiarata <<l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato>>, che costituiva titolo fondante il ricorso monitorio; per la qual cosa, venuto meno il titolo – e, dunque, l'*an* – correttamente i giudici di seconda istanza non hanno proceduto alla valutazione del *quantum*. Peraltro – sia detto *ad abundantiam* – la Sogei S.p.A. ha provveduto a depositare, unitamente alla memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., l'ordinanza n. 1844/2019, con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla Viselli, dalla Vitali e dalla Conti avverso la predetta pronunzia della Corte di Appello di Roma n. 5598/2013;

che, per tutto quanto esposto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno entrambi respinti;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui



all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna la Sogei S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Massimiliano Montesi, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna altresì le ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Sogei S.p.A., liquidate in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 19 febbraio 2020

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



Corte di Cassazione - copia non ufficiale